

2020

Emergenza Covid-19

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34

Crediti di imposta e loro cessione
per imprese commerciali e attività
professionali di lavoro autonomo

Introduzione

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha prodotto - e sta producendo - effetti negativi sugli esercenti l'attività di impresa, arti e professioni. Per contenere tali effetti negativi e al contempo incentivare e sostenere l'adozione di misure dirette a contenere la diffusione del virus negli ambienti di lavoro, sia il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020 n. 27/2020, sia il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, hanno riconosciuto un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale, un credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro nonché un credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Vediamo nel dettaglio in cosa consistono i suddetti crediti di imposta.

Credito d'imposta per canoni di locazione commerciale nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con legge n. 24 aprile 2020 n. 27 (art. 65)

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha riconosciuto, per l'anno 2020, unicamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, **un credito di imposta pari al 60%** dell'ammontare del canone di locazione relativo al **mele di marzo 2020** e per immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi).

Dal credito d'imposta sono esclusi i liberi professionisti e gli artisti, anche qualora usufruissero di un immobile di categoria C/1.

L'espresso riferimento normativo alla locazione fa ritenere **esclusa l'applicazione del credito d'imposta** a favore dei soggetti titolari di un contratto o titolo giuridico diverso dalla locazione (quale ad es. comodato, leasing).

D.L. 17 marzo 2020 n. 18: requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare del credito di imposta per i canoni di locazione commerciale (art. 65)

Requisiti soggettivi:

- Esercente attività d'impresa

Requisiti oggettivi:

- Conduzione di un immobile di **categoria C/1** (botteghe e negozi), di qualsiasi metratura;
- Canone di locazione di riferimento del mese di **marzo 2020**

D.L. 17 marzo 2020 n. 18: soggetti esclusi dal beneficio del credito di imposta per canoni di locazione (art. 65)

Sono **esclusi dal beneficio del credito di imposta** di cui al D.L. n. 18/2020 i liberi professionisti, gli artisti e tutti gli esercenti le attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona che sono state identificate come essenziali dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 (allegati 1 e 2), tra cui appunto le farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, agenzie di servizi funebri.

Credito di imposta per canoni di locazione commerciale nel D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (art. 28)

Anche il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ha previsto il **credito di imposta per i canoni di locazione commerciale**, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione o concessione, relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

I beneficiari sono tutti gli esercenti di attività di impresa, di arti e professioni, nonché gli esercenti di strutture alberghiere e agrituristiche.

Il credito di imposta previsto dal d.l. 19 maggio 2020 n. 34 **non è cumulabile** con il credito di imposta di cui all'art. 65 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

D.L. 19 maggio 2020 n. 34: requisiti soggettivi per beneficiare del credito di imposta per i canoni di locazione commerciale (art. 28)

Requisiti soggettivi:

- **Esercente attività d'impresa, arte e professione** con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (2019).
- **Esercente attività alberghiere e agrituristiche** indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta 2019.
- **Enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli **enti religiosi civilmente riconosciuti**.

D.L. 19 maggio 2020 n. 34: requisiti oggettivi per beneficiare del credito di imposta per i canoni di locazione commerciale (art. 28)

Requisiti oggettivi:

- **Condizione di qualsiasi immobile ad uso non abitativo** destinato ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico, ovvero di struttura alberghiera o agrituristica.
- Canone di locazione di riferimento dei mesi di **marzo, aprile e maggio 2020** (per tutte le attività di impresa, arti e professioni e turistiche con attività annuale).
- Canone di locazione di riferimento dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2020** (solo per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale).

Credito di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro nel D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (art. 120)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un **massimo di € 80.000,00**, per interventi volti al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del virus ovvero per interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nei limiti dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2020.

Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione nel D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (art. 125)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un **credito di imposta in misura pari al 60 per cento** delle spese sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, fino ad **un massimo di € 60.000,00 per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Spese ammissibili: 1) sanificazione ambienti; 2) acquisto dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, etc.); 3) acquisto prodotti detergenti e disinfettanti; 4) acquisto termometri, termoscanner, etc.; 5) acquisto barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le spese di installazione.

Il credito di imposta è **utilizzabile in compensazione** e nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa.

Cessione del credito di imposta nel D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (art. 122)

I beneficiari dei crediti di imposta (per canoni di locazione, per adeguamento e sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione) possono optare per la **cessione, anche parziale, del suddetto credito a favore di altri soggetti**, quali ad es. gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il cessionario utilizzerà il credito di imposta ceduto in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, ovvero con le medesime modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.



M&D
STUDIO LEGALE



www.mdstudiolegale.it



info@mdstudiolegale.it



facebook.com/mdstudiolegale



linkedin.com/company/md-studio-legale

Via Michele Mercati 51
00197 Roma
Tel. 06 3212296